

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento delle piazze di tiro

(del 16 maggio 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo sottoporre al vostro esame un progetto di decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro, in relazione alla mozione presentata il 21 marzo 1961 dagli on.li deputati Olgiati e confirmatari.

Il sussidiamento delle piazze di tiro è oggi disciplinato da un Regolamento del 28 dicembre 1954 e fa capo al Fondo per le piazze di tiro, creato nel 1894 e che serve, oltre che per sussidiare i poligoni di tiro, per il versamento del contributo cantonale ai Corsi per giovani tiratori e delle indennità cantonali ai membri delle Commissioni cantonali di tiro.

Il sistema di sussidiamento teneva conto delle spese per le costruzioni e le riattazioni eseguite negli scorsi anni ed era concepito piuttosto in favore di piccole installazioni poste nelle regioni rurali o di montagna, nonchè delle possibilità del fondo, alimentato annualmente da una dotazione dello Stato, che fu di Fr. 1.500,— fino al 1947 e poi venne man mano aumentata fino agli attuali Fr. 16.000,—. Il Fondo ha attualmente una disponibilità di Fr. 59.007,85 (31 dicembre 1960).

Le condizioni sono però ora profondamente cambiate. All'aumentato costo dei materiali e della mano d'opera, si aggiunge la necessità di abbandono di vecchie piazze di tiro in relazione con lo sviluppo edilizio delle zone in cui sorgono. In alcuni casi l'abbandono è determinato da misure di sicurezza, la piazza venendo a trovarsi in zona circondata da abitazioni: in altri dal fatto che, al momento dell'erezione della piazza non vennero fatte inscrivere, dal Comune o dalla Società di tiro proprietaria, le necessarie servitù, così che il terreno può essere liberamente utilizzato per scopi, in generale, edilizi.

D'altra parte, con l'aumentare delle zone costruttive, aumenta anche la difficoltà di trovare per le piazze di tiro terreni che presentino le necessarie condizioni di sicurezza e per una costruzione razionale e, per quanto possibile, economica. Il costo delle piazze di tiro tende così continuamente ad aumentare.

Questa spesa, secondo la legge federale sull'organizzazione militare della Confederazione svizzera del 1907/1949, va a carico dei Comuni.

Nessun contributo è versato a questo scopo dalla Confederazione, la quale invece sussidia le Società di tiro per l'organizzazione e l'esecuzione dei tiri militari fuori servizio (tiro obbligatorio e concorso di sezione in campagna):

- fornendo la munizione gratuita per questi tiri,
- fornendo munizione a prezzo ridotto per certi esercizi,
- versando un sussidio per ogni tiratore.

L'onere dei Comuni per le piazze di tiro che diventa sempre più gravoso, ci sembra giustificati un miglioramento dei contributi statali a questo scopo.

Siamo inoltre dell'avviso — ed i casi in cui questo principio venne attuato ce lo confermano — che si debba anche incoraggiare e, in certi casi, anche ordi-

nare, il consorzio di più Comuni per la costruzione di un'unica piazza di tiro. Ragioni pratiche di esecuzione e ragioni di economia lo consigliano. Siamo anzi dell'avviso che, in caso di consorzio, lo Stato debba aumentare il proprio contributo dal 20 al 30 %.

Il miglioramento dei contributi statali alle costruzioni di tiro, è certamente giustificato poichè è dovere dello Stato l'appoggio e l'incoraggiamento del tiro, sia perchè è obbligo legale e alto dovere patriottico, sia perchè sport nazionale per eccellenza : e questo incoraggiamento può essere attuato facilitando la costruzione di poligoni di tiro razionali e ben attrezzati.

Il nuovo decreto legislativo porterà un aggravio per lo Stato, giustificato però dai motivi esposti. Esso sarà tanto maggiore quanto più intensa sarà la costruzione di nuove piazze di tiro.

Se applicato nel passato, esso non avrebbe inciso notevolmente, in quanto, almeno negli ultimi cinque anni, non si verificarono che pochissime costruzioni di una certa entità : infatti, senza la limitazione a Fr. 2.500,— per le nuove costruzioni e a Fr. 1.000,— per le riattazioni, si sarebbero dovuti versare :

— nel 1956 : invece di Fr. 11.304,—	Fr. 13.044,60
— nel 1957 : invece di Fr. 9.418,—	Fr. 9.421,90
— nel 1958 : invece di Fr. 10.996,—	Fr. 13.112,85
— nel 1959 : invece di Fr. 20.101,—	Fr. 20.571,50
— nel 1960 : invece di Fr. 8.925,—	Fr. 9.548,60

Per l'anno 1961 sono però già stati presentati progetti e preventivi di riattazione, ingrandimento o costruzione di poligoni di tiro per un importo complessivo di Fr. 117.611,—, per i quali dovrebbero, con l'attuale regolamentazione, essere versati dal Fondo per le piazze di tiro Fr. 10.280,—, mentre sulla base del progettato decreto legislativo il sussidio si eleverebbe a Fr. 23.840,—.

Per un prossimo futuro dovrebbero poi essere ricostruite totalmente sette piazze di tiro, con una spesa totale di Fr. 1.428.000,—. Tenuto conto dei contributi speciali da altri enti (Direzione aerodromi militari, Ferrovie federali, Strade nazionali) l'importo che enterebbe in considerazione per il sussidiamento sarebbe di Fr. 758.000,—, sui quali il contributo attuale ammonterebbe a franchi 17.500,—, mentre il 20 % sommerebbe a Fr. 171.600,—.

L'esecuzione di queste sette piazze di tiro non avverrà però contemporaneamente : esse saranno eseguite nel periodo 1962 - 1963 o 1964.

E' evidente che somme di tale importanza non possono più essere prelevate dal Fondo per le piazze di tiro, ma dovranno essere iscritte nel bilancio ordinario dello Stato. Il preventivo annuale potrà essere determinato dal Dipartimento militare in base alle necessità che man mano si presenteranno.

Il Fondo per le piazze di tiro, cui dovrebbe essere cambiata la denominazione in quella di Fondo per l'incremento del tiro, dovrà essere mantenuto per :

- sussidiare i Corsi Giovani tiratori,
- sussidiare le Società di tiro finanziariamente deboli,
- sostenere le manifestazioni di tiro, per esempio con l'assegnazione di premi,
- versare le indennità cantonali ai membri delle Commissioni cantonali di tiro.

A tale scopo si verseranno al Fondo :

- la dotazione statale, ridotta da Fr. 16.000,— a Fr. 8.000,—,
- il contributo annuale dello Sport-toto per il tiro.

Per le esposte considerazioni il Consiglio di Stato considera evasa la mozione degli on.li Olgiati e confirmatari e vi invita, onorevoli signori, a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Consigliere segretario di Stato :

Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO concernente il sussidiamento delle piazze di tiro

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati l'art. 31 cifra 4 dell'Organizzazione militare 1907/1949 della Confederazione svizzera nonchè gli articoli 22 - 24 dell'Ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori servizio del 29 novembre 1935/1956, che fissano gli obblighi dei Comuni circa la costruzione delle piazze di tiro;
visto il messaggio 16 maggio 1961 n. 968 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Lo Stato favorisce la costruzione, l'ampliamento e la riattazione delle piazze di tiro contribuendo con un sussidio alla relativa spesa.

Art. 2. — Tale sussidio è concesso nella misura del 20 % della spesa preventivata, dedotti eventuali contributi di altri enti. Esso è versato su presentazione del consuntivo e ad avvenuto collaudo dell'opera da parte della competente Autorità militare e dell'Ufficio cantonale per i lavori sussidiati.

Art. 3. — Quando le circostanze o il pubblico interesse lo giustificano, il Consiglio di Stato può ordinare la costituzione di consorzi di Comuni per l'esecuzione di un'unica piazza di tiro.

In tal caso l'importo del sussidio può raggiungere il 30 % della spesa preventivata.

Art. 4. — Le domande per l'ottenimento del sussidio cantonale, presentate dal Comune sede di una società di tiro, rispettivamente della delegazione consortile, sono decise dal Consiglio di Stato su preavviso del Dipartimento militare cantonale, al quale esse vanno dirette unitamente ai progetti e ai preventivi debitamente approvati dalla competente Autorità militare.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

